



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n.9 dell'11/11/2021 – 20/01/2022 Udienza pubblica del 09/11/2021
Massima: 1	<p>Titolo Impiego pubblico - Questione di legittimità costituzionale in via principale – Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri - Norme della Provincia autonoma di Trento- Requisiti di accesso per la direzione sanitaria aziendale - – Illegittimità costituzionale.</p> <p>Testo E' dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 9, della legge della Provincia autonoma di Trento 6 agosto 2020, n. 6 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022), limitatamente alle parole «o private», in riferimento agli artt. 97 e 117, terzo comma Cost.</p> <p>La norma impugnata individua, quale requisito per la nomina a direttore di un'articolazione organizzativa fondamentale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, l'aver maturato un'esperienza, almeno triennale (diventa, poi, quinquennale per le modifiche apportate alla norma), di direzione in enti, aziende, strutture pubbliche o private di media o grande dimensione, in posizione dirigenziale.</p> <p>Le norme oggetto di censura intervengono in un settore peculiare, quello sanitario, che è parte integrante della materia “Tutela della salute”, in ragione dell'idoneità dell'organizzazione sanitaria ad incidere sulla salute dei cittadini e, pertanto, di competenza statale : alle Regioni ed alle Province autonome, in tale materia, spetta soltanto una competenza concorrente.</p> <p>La norma impugnata, quindi, oltre a porsi in contrasto con l'art. 117, terzo comma della Costituzione, viola, altresì, la normativa statale di riferimento, che stabilisce un principio fondamentale ovvero quello dell'esperienza maturata nel settore “esclusivamente della sanità pubblica” quale requisito per la nomina a direttore delle articolazioni organizzative fondamentali.</p>



Avv. Giovanni Bologna

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

Tel 091.7074806 - - e.mail avvocatogenerale@regione.sicilia.it

NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 18, comma 9, della legge della Provincia autonoma di Trento 06/08/2020, n.6.</p> <p>Parametri costituzionali Articoli 97 e 117, terzo comma, della Costituzione.</p> <p>Altri parametri e norme interposte Articoli 7-quater , comma 1 e 3-sexies, comma 3, del D. lgs n.502/1992</p>
Massima: 2	<p>Titolo Impiego pubblico - Questione di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri - Norme della Provincia autonoma di Trento – Inclusione del personale con lavoro flessibile nella riserva dei posti riservati al personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato – ius superveniens – Cessata materia del contendere.</p> <p>Testo E' dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera c), della legge prov. Trento n. 6 del 2020, promosse, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione. Nelle more del giudizio è intervenuto l'art. 3, comma 3 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 15/20, che ha provveduto a modificare la norma censurata che, intanto, non aveva trovato medio tempore applicazione. Ciò ha comportato, come da costante giurisprudenza della Corte, la declaratoria di cessata materia del contendere.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 9, comma 1°, lett. c), della legge della Provincia autonoma di Trento 06/08/2020 n. 6.</p> <p>Parametri costituzionali Articoli 3, 97, e 117, terzo comma, della Costituzione.</p>

Redattore: d.ssa Gabriella Cagnazzo

Visto: Avv. Bologna



Avv. Giovanni Bologna

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

Tel 091.7074806 - - e.mail avvocatogenerale@regione.sicilia.it